



PASQUALE D'ANGIOLILLO
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
– SEZIONE DI ROMA

Ricorre la dott.ssa Maria Michela LETIZIA, nata il 4.4.1978 ad Agropoli (SA), residente in Capaccio-Paestum (SA), al Viale della Repubblica n. 37/A (cod. fisc. LTZMMC78D44A091D), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – con poteri congiunti e disgiunti, dagli **avv.ti Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K) e **Francesco BOTTI** (cod. fisc. BTT FNC 78P11 A091V), con i quali elegge domicilio digitale corrispondente ai rispettivi indirizzi p.e.c. (*avv.pasquale.dangiolillo@pec.it; francescobotti@puntopec.it*), contenuti nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 1782758880);

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO XIV VARESE**, in persona del legale rappresentante Dirigente p.t.;

nonché nei confronti

della dott.ssa Loredana Morabito, nata a Castellanza (VA) il 5.5.1976 (cod. fisc. MR-BLDN76E45C139L), quale soggetto incluso nelle impugnate graduatorie ADSS 1° Fascia (**posizione n. 68**), per la quale la ricorrente è stata esclusa;

per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari e previa autorizzazione alle restanti notifiche per pubblici proclami:

1.- del provvedimento dirigenziale prot. n. 0007663 del 7.8.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV Varese, successivamente conosciuto, con il quale la dott.ssa Maria Michela Letizia è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Varese di

cui all'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 per le Classi di ADSS 1a Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado);

2.- del decreto dirigenziale prot. n. 7694 del 9.8.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV Varese, successivamente conosciuto, con il quale l'Amministrazione Scolastica ha pubblicato le graduatorie provinciali scolastiche (GPS) per la provincia di Varese e valide per l'a.s. 2021/2022, non ricomprendendovi la ricorrente;

3.- ove e per quanto di ragione ed *in parte qua*, del **D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021**, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiamo non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;

4.- per quanto di ragione e di necessità, della **nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – n. 1112 del 22.7.2021**, menzionata nell'impugnato provvedimento di esclusione;

5.- ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021**;

6.- ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021**;

7.- ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021**;

8.- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del **D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021**, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva **nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021**, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;

9.- ove e per quanto di ragione, dell'**ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020**, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”*;

10.- ove e per quanto di ragione, del successivo **avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021**;

- 11.-** ove e per quanto di ragione, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021**, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
- 12.-** del **provvedimento di esclusione ovvero non inserimento nelle nomine a supplenza ADSS 1a Fascia ai sensi e per gli effetti della procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**;
- 13.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 8032 del 20.8.2021** di ripubblicazione delle graduatorie GPS relative all'ambito della provincia di Varese e valide per l'a.s. 2021/2022;
- 14.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 8282 del 27.8.2021** di inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS;
- 15.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 8287 del 27.8.2021** di approvazione e pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'art. 59, co. 4, del d. lgs. n. 73/2021, nonché la sede loro assegnata;
- 16.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 8749 del 3.9.2021** di ulteriore pubblicazione bollettino contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fra l'altro per le classi di concorso ADSS 1a Fascia;
- 17.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 9010 del 7.9.2021** di ulteriore inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS;
- 18.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 9087 dell'8.9.2021** di rettifica del predetto provvedimento prot. n. 8749 del 3.9.2021;
- 19.-** del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 9749 del 24.9.2021**, col quale è stato pubblicato il riepilogo delle individuazioni dei docenti con diritto al completamento orario per nomine a TD da GPS a.s. 2021/2022;

- 20.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 9903 del 30.9.2021, col quale è stato pubblicato l'elenco dei docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 anche per le classi di concorso ADSS;**
- 21.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 9960 del 01.10.2021, col quale è stato nuovamente pubblicato l'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2021 anche per le classi di concorso ADSS;**
- 22.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 10154 del 7.10.2021, col quale è stato nuovamente pubblicato il riepilogo delle individuazioni dei docenti con diritto al completamento orario per nomine a TD da GPS a.s. 2021/2022;**
- 23.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 10206 dell'8.10.2021, col quale è stato nuovamente pubblicato l'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2021 anche per le classi di concorso ADSS;**
- 24.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 10471 del 15.10.2021, col quale è stato nuovamente pubblicato l'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2021 anche per le classi di concorso ADSS;**
- 25.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 10655 del 22.10.2021, col quale è stato nuovamente pubblicato l'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2021 anche per le classi di concorso ADSS;**
- 26.- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 10629 del 21.10.2021, col quale è stata disposta l'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS;**
- 27.- dei bollettini di rettifica delle graduatorie per le classi di concorso ADSS 1a Fascia;**
- 28.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.**

*** **

Ai fini di un compiuto inquadramento della vicenda controversa, sono d'obbligo alcune notazioni preliminari, compendiate nell'*incipit* dei seguenti

DATI DI FATTO.

1- L'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto una **forma speciale di reclutamento** volta a consentire, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che:

- i **posti comuni e di sostegno** nell'organico dell'autonomia, **vacanti e disponibili** dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con **contratti a tempo determinato**, ai docenti iscritti nella **prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi**, cui possono inserirsi coloro che, entro il **31.7.2021**, abbiano "**conseguito**" il titolo di abilitazione o specializzazione (**co. 4**);
- in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il **percorso annuale di formazione iniziale e prova** di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una **prova disciplinare (co. 6), superata la quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).**

2- Tale disciplina è andata ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'**ordinanza prot. n. 60 del 10.7.2020 (Registro Decreti)**, con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto **procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999** e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'**art. 10**, l'inserimento negli **elenchi aggiuntivi alle GPS di prima Fascia** per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno originariamente entro l'**1.7.2021**.

3- In applicazione di tale norma, il Dicastero ha successivamente emanato il **D.M. n. 51 del 3.3.2021**, onde disciplinare la costituzione dei detti **elenchi aggiuntivi** alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto abbrivio, per l'anno scolastico 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli **avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12.7.2021 (prot. n. 21317), del 22.7.2021 (prot. n. 22904) e del 13.7.2021**.

4- In tale esatto contesto è, dunque, intervenuto il **D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30.7.2021**, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha regolato l'anzidetta **procedura straordinaria in attuazione del citato art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021**, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei

posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, dell'art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) è effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali è possibile iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo di abilitazione o specializzazione**, purché **conseguito** entro il **31.7.2021** (riformando, esclusivamente su tale punto, la primigenia previsione dell'1.7.2021 contenuta nell'O.M. n. 60/2020 cit.).

5- Su tali premesse, possedendo tutti i requisiti previsti, la **dott.ssa Maria Michela Letizia** – la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 8.5.2012 presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli – ha presentato, in data 25.7.2021, **domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS rispettivamente per gli Ordini/Classi di concorso ADSS 1° Fascia** (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nonché per gli **Ordini/Classi A046** (Scienze Giuridico-Economiche).

6- Più in particolare, quanto al **Sostegno 1° Fascia**, ha allo scopo:

- conseguito, in data **31.7.2021**, presso l'Università “Dimitrie Cantemir” di Targu Mures (Romania), il relativo **titolo di specializzazione**, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurounitaria recepita nell'ordinamento interno, come certificato dall'Ateneo con **attestato prot. n. 2036 del 31.7.2021**;
- subito **comunicato, a mezzo pec in pari data, tale conseguimento** all'Amm.ne Scolastica nei sensi di quanto previsto dalla nota M.I. prot. n. 22904 del 22.7.21;
- prodotto, il **01.08.2021 (prot. n. 12486)**, la pertinente **domanda di riconoscimento** al Ministero dell'Istruzione.

7- Allo stesso modo, il **01.08.2021** ha parimenti inoltrato **richiesta di equivalenza** del titolo conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sia del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca dell'ex M.I.U.R., reinvia anche in data 02.08.2021 siccome la casella pec del Ministero risultava precedentemente piena e non completamente scaricata.

8- Ciò nondimeno, acquisita la sopraddezza istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIV Varese, con **decreto prot. n. 7663 del 7.8.2021**, ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali scolastiche (GPS) per le supplenze a.s. 2020/2022 per le provincia di Varese, di cui all'art. 10 dell'O.M. Istruzione n. 60/2020 con la seguente motivazione: “*mananza provvedimento di riconoscimento titolo estero*”.

In buona sostanza, **il presupposto su cui si fonda l'impugnata esclusione è, all'evidenza, costituito dal fatto che, a dire dell'Amministrazione Scolastica, la ricorrente avrebbe non soltanto dovuto conseguire, ma anche ottenere – entro il termine del 31.7.2021 – il riconoscimento del titolo estero da parte delle Autorità italiane.**

9.- Immediatamente, con diffida inoltrata a mezzo pec in data 12.8.2021, la ricorrente ha diffidato l'Amm.ne Scolastica ad inserirla nelle GPS 1a Fascia sostegno, per modo da consentirle di partecipare alla procedura straordinaria indetta.

Ciò nondimeno, non ha ricevuto alcun riscontro.

10- Per tal fatta, in data 20.8.2021, e comunque nel pieno rispetto dei termini stabiliti, la dott.ssa Maria Michela Letizia ha regolarmente presentato anche la domanda tesa alla nomina supplenze per le quali però le è stato consentito di concorrere soltanto per gli insegnamenti GPS Fascia 2 (ADSS – Sostegno Scola Secondaria II° Grado e A046 Scienze Giuridico-Economiche), e non anche per la 1a Fascia nella Classe di Concorso ADSS, per la quale aveva pienamente titolo a concorre alla procedura straordinaria indetta ex art. 59, co. 4, del d.l. n. 73/2021.

11- Sulla scorta di tali prodromi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ufficio XIV di Varese, con **i vari provvedimenti succedutisi nel tempo e per l'innanzi impugnati**, ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra le quali la ADSS), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato, approvando i relativi elenchi.

Senonché, sin da tali notazioni fattuali, emerge, con solare evidenza, l'erroneità, *de facto et de jure*, dei provvedimenti impugnati, la cui manifesta illegittimità va sanzionata – previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari e previa autorizzazione alle restanti notifiche per pubblici proclami – per i seguenti

MOTIVI:

I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1- Come accennato, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie degli elenchi aggiuntivi delle GPS per le supplenze relative alle Classi ADSS (1° Fascia) muove le mosse dal fatto che l'Amministrazione Scolastica ritiene che la ricorrente avrebbe non soltanto dovuto conseguire, ma anche ottenere il riconoscimento del titolo estero da parte delle autorità italiane, di guisa che, non avendolo ottenuto, è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi Aggiuntivi per la classe di concorso ADSS 1° Fascia e dalla procedura straordinaria indetta per l'a.s. 2021/2022.

Ciò premesso, va subito osservato che l'odierna ricorrente ha **regolarmente prodotto** la relativa domanda di riconoscimento, inoltrandola al Ministero dell'Istruzione e, prim'ancora, palesando il proprio intendimento di presentarla nella proposta domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Tale era **l'unico onere** che la ricorrente era chiamata ad osservare: il conseguimento del titolo, eppoi la comunicazione e la presentazione della domanda di riconoscimento dello stesso.

1.1- A ben vedere, infatti, diversamente da quanto preteso dall'Amm.ne Scolastica, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato, si badi, in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21), **non è affatto richiesto che**, alle previste date di scadenza dei termini, **il docente dovesse aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.**

E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia **richiesto soltanto di aver “conseguito” tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.**

Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che, come accennato per l'innanzi:

a.- il titolo all'estero (Romania) è stato conseguito in data 31.7.2021;

b.- trattasi di titolo valido e riconoscibile, immediatamente comunicato all'Amm.ne Scolastica e per il quale l'interessata ha parimenti presentato apposita domanda di riconoscimento;

c.- per di più, l'odierna ricorrente ha inoltrato anche domanda di equivalenza *ex art. 38, D. Lgs. n. 165/2001*.

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Vi è di più.

1.2- Sebbene il **D.M. n. 51/2021** riguardi una **procedura straordinaria** rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'**art. 7, co. 1**, una **clausola di salvaguardia** per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto non espressamente previsto dal sopradDETTO decreto “**valgono**” le disposizioni contenute nella citata O.M.-

E tale ordinanza - all'**art. 7, co. 4, lett. e)** – prevede espressamente che, “***qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo***”.

Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che la dott.ssa Maria Michela Letizia ha proceduto proprio in tali precisi termini.

Con la conseguenza che - anche sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge.

In altre e più semplici parole, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per il Sostegno non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita *ex art. 59, co. 4 e segg.*, del richiamato D.L. n. 73/2021.

Anche per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

Al riguardo, preme immediatamente evidenziare che Codesto Ecc.mo Tribunale ha recentissimamente avuto modo di pronunciarsi su fattispecie assolutamente identiche e sovrapponibili nelle quali l'USP di Salerno, **similmente a quanto posto qui posto in essere dall'USP di Varese**, aveva escluso le ricorrenti dalle GPS/Elenchi Aggiuntivi - classi di concorso ADSS 1° Fascia - per le medesime identiche ragioni addotte dall'USP Varese, sopra indicate.

Al riguardo, **Codesto Ecc.mo Tribunale** – con **sentenza breve n. 10466/21**, resa all'esito della c.d.c. del 5.10.2021 – ha espressamente avuto modo di statuire che *“a cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva ... con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento”*.

Ed ancora, la richiamata **sentenza breve n. 10466/21** prosegue precisando che *“dalla natura della lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in*

rilievo in vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzata nell'atto generale a monte”.

In tal fatta, il Tribunale ha ulteriormente chiarito che la disposizione di cui all'art. 2 del D.M. n. 51/2021, nell'estendere il termine per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura originariamente fissati, *“ha semplicemente previsto l'applicabilità della stessa anche ai soggetti con titolo conseguito all'estero, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità per gli stessi di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento del titolo conseguito, come previsto, in via generale, dall'ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai soggetti in precedenza inseriti nelle GPS ... In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento”.*

Ed ancora, *“il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi <<possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021>>. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi ...In altre parole, la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto*

spesso ben oltre gli indicati termini procedurali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS che abbiano conseguito un titolo all'estero, ai quali, pertanto, non può certo chiedersi di dover sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini imposti all'Amministrazione per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento che, evidentemente, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini dell'inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza”.

E le stesse identiche conclusioni sono state acclarate sempre da Codesto Tribunale anche in altre sentenze brevi (si veda, ad es., TAR Lazio-Roma, sez. III-Bis, sent. n. 10455/21) ed ordinanze cautelari (si veda, ad es., **TAR Lazio-Roma, sez. III-Bis, ord. n. 5656/21, relativa proprio alle GPS di Varese**).

Esattamente questo il caso di specie, laddove – illegittimamente applicando ed interpretando la *lex specialis* sopra richiamata – l'Ufficio Scolastico ha escluso la ricorrente sol perchè non aveva ottenuto anche il riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero e che, invece, la predetta *lex specialis*, attentamente scrutinata nei sensi innanzi indicati, non richiedeva affatto, ben potendo essere ammessi con riserva in attesa dell'espletamento e della conclusione del relativo procedimento di riconoscimento. Già solo per tale dirimente motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati. Infine, solo per scrupolo, preme soltanto brevemente aggiungere che anche il richiamo contenuto nell'impugnato provvedimento di esclusione alla nota Ministero Istruzione prot. n. 1112 del 22.7.2021 è del tutto privo di pregio, atteso che la stessa – contenente, peraltro, un parere relativo alla distinta procedura di immissione in ruolo indetta con D.D. n. 510/2020 (e, dunque, inconferente rispetto al caso di specie) – non fa altro che esprimere parere nel senso di riconoscere l'abilitazione all'insegnamento a condizione del superamento delle prove concorsuali ovvero dell'inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria citata, pubblicate per l'a.s. 2020/2021, nonché in conseguenza della titolarità, nell'a.s. 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica nazionale, ferma la regolarità contributiva.

In tutta evidenza la palese inconferenza di tale nota rispetto alla vicenda che qui ci occupa ed alla esclusione illegittimamente disposta.

*** **

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

2- Conseguentemente, per quanto innanzi esposto, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e Ricerca si rivelano illegittimi liddove e nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi e/o interpretati nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, ammettono la partecipazione alla procedura in esame soltanto per coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva.

Del pari, i succitati atti sono illegittimi anche liddove e nella parte in cui vengono intesi e/o interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento.

2.1- A ben vedere, sia l’ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l’art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno.

E ciò perché, come innanzi esplicitato, le disposizioni ivi contenute stabiliscono *expressis litteris* che il titolo anzidetto debba essere stato **conseguito** (in tal senso, l’art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato **dichiarato** come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020),

benché sprovvisto del formale decreto di riconoscimento richiesto in Italia, bastando, ai fini dell'iscrizione con riserva, la dichiarazione di presentazione della relativa domanda.

Ogni altra esegesi contrastante la testuale previsione contenuta negli atti succitati si pone in palese violazione dei superiori atti di cui innanzi, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati.

In altre parole, ciò che la disciplina di settore richiede è soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione in uno alla pronta comunicazione alla p.a. e successiva trasmissione dell'apposita domanda di riconoscimento.

Nulla di più.

La mancata valutazione da parte dell'Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata ai fini dell'inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito (come richiesto) il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, per quanto di ragione e di interesse annullati.

2.2- In ogni modo e per quanto di ragione, la ricorrente impugna espressamente i succitati atti ministeriali sovraordinati dai quali ha tratto abbrivio la procedura di inclusione negli elenchi aggiuntivi menzionati, partitamente indicati in epigrafe, liddove intesi in termini diversi e contrastanti con l'interesse fatto valere.

*** **

III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

6- Sono, infine, **illegittimi, in via derivata:**

-tanto il **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV Varese prot. n. 8032 del 20.8.2021** di ripubblicazione delle graduatorie GPS relative all'ambito della provincia di Varese e valide per l'a.s. 2021/2022;

-quanto i successivi **decreti dirigenziali prot. n. 8032 del 20.8.21, prot. n. 8282 del 27.8.21, prot. n. 8287 del 27.8.21, prot. n. 8749 del 3.9.21, prot. n. 9010 del 7.9.21, prot. n. 9087 dell'8.9.21, prot. n. 9749 del 24.9.21, prot. n. 9903 del 30.9.21, prot. n. 9960 dell'1.10.21, prot. n. 10154 del 7.10.21, prot. n. 10206 dell'8.10.21, prot. n. 10471 del 15.10.21, prot. n. 10655 del 22.10.21 e prot. n. 10629 del 21.10.21, adottati sempre dal predetto Ufficio** di ulteriore successiva ripubblicazione, inclusione, chiamata alla stipula ed integrazione nominativi docenti coi relativi elenchi.

L'Amministrazione Scolastica, infatti, ha variamente ripubblicato le graduatorie e le chiamate in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, continuando ad escludere la ricorrente per le ragioni già precedentemente esplicate, provvedendo anche ad individuare gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso, fra cui la ADSS, quali destinatari della proposta di assunzione, propedeutica alla procedura straordinaria indetta.

Cosicché, in ragione della operata (illegittima) esclusione della ricorrente per i motivi sopra esposti, quest'ultima, benché abbia presentato la domanda entro il termine prescritto, non è stata chiamata in quanto non ricompresa negli elenchi aggiuntivi della prima fascia per il sostegno.

Per tale via, annullata la disposta esclusione dell'interessata dai richiamati elenchi aggiuntivi, anche i provvedimenti di chiamata in servizio/proposta di assunzione dei docenti inclusi nelle relative graduatorie, ai sensi dell'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, così come la mancata inclusione nelle nomine supplenze per la classe ADSS in 1a Fascia ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria di cui sopra, si rivelano illegittimi, sempre in via derivata, dovendo essere, pertanto, annullati, con ogni ulteriore conseguenza favorevole nei confronti della ricorrente.

*** **

SULLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.

Più che di *fumus* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Gli impugnati provvedimenti di esclusione e ripubblicazione delle graduatorie, assunti dall'Ufficio XIV di Varese, si fondano precipuamente su **dati non rispondenti ad effettività**, ovverosia sulla ritenuta necessità di aver non solo conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

Cosicché, è palese l'erroneità, già in fatto, delle motivazioni poste a base dei provvedimenti avversati.

Così come anche l'esclusione dalle predette graduatorie per mancato conseguimento del riconoscimento del titolo estero è dato oltremodo illegittimo, tale riconosciuto anche da Codesto Ecc.mo Tribunale con recentissime sentenze ed ordinanze.

Nondimeno, quanto al *periculum*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che la dott.ssa Maria Michela Letizia è stata **esclusa** dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia, vedendosi, perciò, completamente **impossibilitata ad essere chiamata in servizio quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022**.

Sicché, nella persistenza dell'estromissione della deducente dai suddetti elenchi aggiuntivi, lo scorrimento delle graduatorie, con la copertura dei posti comporta l'inevitabile **perdita del bene della vita** agognato dalla predetta.

L'espulsione determina, peraltro, l'**esiziale carenza del requisito necessario alla partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106**.

Al riguardo, è il caso di ribadire che le disposizioni contenute ai commi 4 e segg. del citato art. 59 consentono ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi, **esclusivamente per l'a.s. 2021/2022**, non soltanto di essere chiamati a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi la sottrazione di un ineludibile **requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento** e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, varata esclusivamente ed eccezionalmente per **questo anno**.

Di guisa che **la ricorrente ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserita, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS**

per le classi di concorso ADSS, onde venire chiamata in servizio ai sensi della procedura straordinaria cui le è stato impedito di partecipare.

*** **

CONCLUSIONI:

- Alla stregua dei motivi svolti, si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di accogliere il ricorso, previa sospensione dell'efficacia e/o l'adozione di idonee misure cautelari, nonché previa autorizzazione all'effettuazione delle restanti notifiche per pubblici proclami ex art. 41, co. 4, c.p.a.-
- Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, **con espressa istanza di distrazione in favore dei difensori e procuratori costituiti quali antistatari.**
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato dimidiato di iscrizione a ruolo di € 325,00.**

Salerno-Roma, lì 29.10.2021

avv. Francesco Botti

avv. Pasquale D'Angiolillo

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Il numero dei docenti inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso ADSS 1a Fascia per il Sostegno è di **ben oltre n. 90.**

All'evidenza, essendo tali soggetti controinteressati rispetto alle proposte doglianze, la dovuta notifica a tutti i soggetti inseriti in tali graduatorie si rivela, per il loro elevato numero, particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari.

*** **

Tanto premesso e dedotto, i sottoscritti avvocati, difensori e procuratori, anche in ragione di quanto già disposto in precedenti analoghi, rispettosamente

chiedono

all'Ill.mo Sig. Presidente di accogliere la presente istanza e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., di voler - prima della camera di consiglio a fissarsi e celebrarsi - disporre che le notifiche in questione vengano effettuate per pubblici proclami, prescrivendone all'uopo le modalità.

Salerno-Roma, lì 29.10.2021

avv. Francesco Botti

**Botti
Francesco**
Firmato digitalmente da
Botti Francesco
Data: 2021.10.29
12:07:56 +02'00'

avv. Pasquale D'Angiolillo

**D'Angiolillo
Pasquale**
Firmato digitalmente da
D'Angiolillo Pasquale
Data: 2021.10.29
12:04:11 +02'00'

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 6979/2021, pubblicata il 20.10.2021, resa sul ricorso (R.G. n. 10649/2021), che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Agropoli, 6.12.2021